



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

**Decreto n.792-2006**

Pavia, 5 aprile 2006

**Prot. 12395**

**Titolo: I**

**Classe: 3**

**Oggetto: Modificazioni al Regolamento di funzionamento dei corsi di studio interfacoltà.**

## IL RETTORE

- **Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale 22 settembre 1999, e successivamente modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.509 recante "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei", come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n.270;
- **Visto** il Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio interfacoltà, emanato con decreto rettorale del 20 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 11 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento per il funzionamento dei corsi di studio interfacoltà, emanato con decreto rettorale del 17 ottobre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Viste** le proposte di modificazione all'art.10 (Risorse) del Regolamento di cui trattasi, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 13 febbraio 2006;
- **Attesa** la necessità di procedere alla modificazione del Regolamento in esame;

## DECRETA

**Art.1** – E'emanato il Regolamento per il funzionamento dei corsi di studio interfacoltà, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Art.2** – Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 15 aprile 2006.

**IL RETTORE**  
**(Prof. Angiolino Stella)**

# **Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio interfacoltà**

## **Art. 1 – (Corsi di studio interfacoltà)**

1. Si definisce interfacoltà un Corso di studio (Corso di laurea o di laurea specialistica) al cui funzionamento concorrono più Facoltà, ciascuna delle quali assicura per almeno un triennio lo svolgimento di attività didattiche cui corrisponde non meno del 15% degli insegnamenti specificamente attivati per il Corso di studio ed assegnati a docenti di ruolo e a ricercatori come compiti didattici istituzionali.
2. La partecipazione di una Facoltà è deliberata dal suo Consiglio, che ne approva il progetto istitutivo.
3. La qualificazione di Corso di studio interfacoltà, con l'indicazione delle Facoltà partecipanti, viene stabilita dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione.
4. Al termine di ciascun triennio, le Facoltà partecipanti sono chiamate a riconfermare la propria partecipazione.
5. Ogni Facoltà partecipante definisce, su base triennale (e apportando anno per anno i cambiamenti che si rendessero necessari), l'impegno dei propri docenti e ricercatori al Corso di studio interfacoltà, specificando i compiti didattici istituzionali attribuiti, le mutazioni di insegnamenti e i compiti didattici aggiuntivi.
6. Le Facoltà partecipanti designano altresì al loro interno una Facoltà di riferimento per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 12.
7. Al termine di ciascun triennio, le Facoltà partecipanti sono chiamate a riconfermare la propria partecipazione.

## **Art. 2 – (Organi)**

Sono organi del Corso di studio interfacoltà: il Consiglio didattico, il Presidente del Consiglio didattico ed il Comitato di Presidenza.

## **Art. 3 – (Consiglio didattico – Composizione ed attribuzioni)**

1. Il Consiglio didattico è costituito da tutti i docenti che svolgono un insegnamento ufficiale nel Corso di studio, nonché dai professori fuori ruolo e dai ricercatori confermati e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che svolgono un'attività didattica nel Corso stesso, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso le strutture afferenti e da due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio.
2. Il docente al quale sia stato attribuito un compito didattico istituzionale nel Corso di studio interfacoltà è tenuto ad afferire al relativo Consiglio Didattico, mantenendo naturalmente la possibilità di partecipare anche ad altri Consigli Didattici qualora ne abbia diritto.
3. Per quanto riguarda l'elezione e la durata in carica delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio didattico assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso di studio che ad esso fa capo nel rispetto delle norme e dei criteri dei Regolamenti di competenza.
5. Sono altresì compiti del Consiglio didattico:

- a) definire i programmi didattici del Corso di studio ed attribuire i crediti formativi, sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 7;
- b) definire i requisiti minimi di accesso;
- c) esaminare ed approvare i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica;
- d) coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica;
- e) utilizzare i finanziamenti messi a disposizione del Corso di studio;
- f) proporre l'assegnazione dei compiti didattici istituzionali o aggiuntivi ai docenti afferenti al Corso di studio da parte delle Facoltà partecipanti;
- g) attivare gli insegnamenti impartiti per affidamento o per contratto;
- h) proporre alle Facoltà partecipanti la destinazione dei posti di ruolo e le modalità di copertura, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di sua pertinenza;
- i) esprimere alle Facoltà partecipanti il proprio parere in merito alla chiamata dei professori di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di sua pertinenza;
- l) esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dallo Statuto o dai Regolamenti.

#### **Art. 4 – (Presidente del Consiglio didattico – Elezioni)**

1. Il Consiglio didattico elegge nel proprio seno un Presidente scelto tra i Professori di prima e di seconda fascia.
2. Per le modalità di elezione si applicano le seguenti disposizioni:
  - l'elettorato attivo è attribuito ai componenti del Consiglio didattico;
  - le sedute del Consiglio didattico per l'elezione del Presidente sono convocate dal decano dei professori di prima fascia. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto;
  - l'elezione ha luogo in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive si può procedere a più votazioni.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

#### **Art. 5 – (Presidente del Consiglio didattico – Attribuzioni)**

1. Sono compiti del Presidente:
  - a) convocare e presiedere il Consiglio didattico;
  - b) sovrintendere e coordinare le attività del Corso di studio;
  - c) vigilare sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti e proporre agli organi competenti eventuali azioni disciplinari;
  - d) nominare i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali;
  - e) provvedere alla gestione del Corso e dare attuazione alle delibere del Consiglio didattico concernenti la destinazione delle risorse messe a disposizione;
  - f) predisporre e trasmettere una relazione annuale sull'attività didattica svolta nell'anno ai Presidi delle Facoltà partecipanti affinché ne riferiscano in Facoltà ed al Rettore affinché ne riferisca al Senato accademico.
2. Il Presidente nomina tra i membri del Comitato di cui all'art. 6 un Vice Presidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
3. Il Vice Presidente decade con il Presidente che lo ha nominato.

4. In mancanza di designazione del Vice Presidente o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

5. Il Presidente assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio didattico, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio didattico, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.

#### **Art. 6 – (Comitato di Presidenza)**

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice Presidente, se nominato, e da non più di sei docenti cooptati dal Presidente, di cui almeno un docente in rappresentanza di ogni Facoltà partecipante.

2. Il Comitato decade con il Presidente che lo ha cooptato.

3. Il Comitato di Presidenza collabora con il Presidente nel formulare al Consiglio didattico proposte in merito agli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

4. Il Presidente può attribuire a membri del Comitato speciali deleghe.

#### **Art. 7 – (Commissione didattica paritetica)**

1. Per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche viene istituita una Commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti.

2. La Commissione è nominata dal Rettore, dura in carica due anni accademici ed i componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

3. La Commissione esprime pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dal Consiglio didattico.

#### **Art. 8 – (Commissioni)**

Il Consiglio didattico può istituire al suo interno altre commissioni con compiti consultivi ed istruttori, definendone le modalità con proprio Regolamento.

#### **Art. 9 – (Funzionamento degli Organi)**

Per il funzionamento degli organi del Corso di studio interfacoltà si applicano le disposizioni previste nel Titolo V del Regolamento generale di Ateneo – Funzionamento degli organi collegiali.

#### **Art. 10 – (Risorse)**

1. Gli Organi di Governo possono attribuire specifiche risorse dell'Ateneo per le esigenze del Corso di studio interfacoltà assegnandole, con vincolo di destinazione, a una delle Facoltà partecipanti. In caso di cessazione del Corso di studio interfacoltà, i punti relativi alle suddette risorse devono tornare nella disponibilità del Senato Accademico appena possibile.

2. L'istituzione di posti di ruolo di docente e di ricercatore sulla base di punti corrispondenti a risorse consolidate assegnate al Corso di studio interfacoltà dal MIUR deve essere autorizzata da apposite delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Deve ugualmente essere autorizzata da apposite delibere degli Organi di Governo l'istituzione di posti di ruolo di docente e di ricercatore sulla base di punti corrispondenti a risorse messe a disposizione del Corso di studio interfacoltà da un ente esterno, tramite apposita convenzione per un determinato periodo di tempo.

4. Ogni posto di ruolo di cui sopra deve essere incardinato in una delle Facoltà partecipanti, indicata dal Senato Accademico, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza, su proposta del Consiglio didattico del Corso di studio interfacoltà. Le successive e relative delibere sono adottate dalla Facoltà, su proposta del Consiglio didattico del Corso di studio interfacoltà.

5. La Facoltà che si avvale di una convenzione per istituire un posto di ruolo per le esigenze del Corso di studio interfacoltà deve garantire, al momento dell'avvio della convenzione, che i futuri oneri relativi al posto di ruolo al termine della convenzione stessa potranno comunque essere messi a carico o del budget della Facoltà, o delle specifiche risorse assegnate con vincolo di destinazione dagli Organi di Governo, o (previa delibera in tal senso del Consiglio didattico del Corso di studio interfacoltà) delle risorse consolidate di cui sopra.

6. Per i passaggi da ricercatore a professore associato e da professore associato a professore ordinario disposti utilizzando le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3, deve essere impegnato l'intero ammontare in punti del differenziale tra i ruoli.

7. Nel caso di trasferimento, cessazione dal servizio o decesso del titolare di un posto di ruolo istituito per le esigenze del Corso di studio interfacoltà, i punti liberi ritornano interamente:

a) nella disponibilità del Corso di studio interfacoltà, se corrispondenti a risorse consolidate che erano state attribuite dal MIUR al Corso di studio

b) nella disponibilità del Senato Accademico, se corrispondenti a risorse che erano state attribuite, con vincolo di destinazione al Corso di studio, dagli Organi di Governo.

8. In entrambi i casi di cui al comma 7, l'ulteriore utilizzo di detti punti per le esigenze del Corso di studio interfacoltà deve essere autorizzato da apposite delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 11 – (Segreteria)**

A ciascun Consiglio didattico è assicurato uno specifico supporto amministrativo.

### **Art. 12 – (Facoltà di riferimento)**

A tutte le attribuzioni e a tutti i compiti non esplicitamente indicati e disciplinati dal presente regolamento, e che non rientrino nelle attribuzioni e nei compiti specifici di ciascuna Facoltà partecipante, provvede, d'intesa con il Consiglio didattico e con il suo Presidente, la Facoltà di riferimento. La rappresentanza in Senato accademico del Corso di studio interfacoltà è assicurata dal Preside della Facoltà di riferimento.

### **Art. 13 – (Rinvio)**

Il Senato accademico è competente a deliberare, sentito il Consiglio didattico nonché le Facoltà partecipanti, in merito al mantenimento del Corso di studio ovvero alla sua trasformazione ed in merito ad eventuali aspetti non disciplinati nel presente Regolamento nonché su eventuali sue interpretazioni.

#### **Art. 14 – (Norma transitoria)**

1. Per l'avvio del Corso di studio, i compiti di cui all'art. 3 sono svolti da un apposito Comitato ordinatore, nominato dal Rettore, sentiti i Presidi di Facoltà.
2. Fino all'avvio dell'ultimo anno del primo ciclo di studi i componenti del Comitato ordinatore sono cooptati nel Consiglio didattico, se non già presenti ai sensi dell'art. 3.